




**SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO**

Modulo 1
Il percorso normativo

Maria Gullo

Funzionario tecnico INAIL, Direzione Regionale Piemonte

Il lavoro nella storia dell'uomo non ha sempre avuto il valore morale che gli si attribuisce, almeno nella storia dei paesi «occidentali», da qualche secolo



Nella tradizione biblica

Il lavoro
come condanna

"Il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli [...] mangerai il pane col sudore della tua fronte finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto; perché tu sei polvere e in polvere ritornerai" (*Genesi, 3, 17-19*).

Il lavoro
come ricompensa

"L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei diligenti sarà soddisfatta appieno" (*Proverbi, 13, 4*).

La presa d'atto del valore del lavoro, come inteso adesso, è il risultato della Storia dell'Uomo

- Cristianesimo
- Nascita della classe borghese
- Fine del feudalesimo
- Illuminismo
- Sviluppo delle teorie socialiste
- Nascita dei movimenti operai
- Sviluppo e affermazione delle scienze (naturali , mediche) e della tecnologia
- Rivoluzione industriale ...

Dalla fine del '600 si cominciò a prendere atto, in modo organico e sistematico, anche delle conseguenze del lavoro sull'uomo

Bernardino Ramazzini (1633-1714) nel *De morbis artificum* dimostrò la necessità di affiancare a una legislazione civile protettiva della salute degli operai un movimento medico atto a preservarli dalle malattie, alle quali possono andare incontro nell'esplicazione delle diverse forme di lavoro



In Italia il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato oggetto di attenzione, da parte del legislatore, a partire dall'Unità

Il sistema legislativo predisposto per la tutela e l'integrità nei luoghi di lavoro ha definito un corpo normativo che è il riflesso dell'evoluzione dello scenario socio – economico – industriale del Paese.

Con la fine del XIX secolo il danno che poteva derivare alla salute del lavoratore, nell'esercizio delle sue funzioni, assume rilevanza pubblica, sia nella coscienza della collettività sia in campo giuridico.

Infatti, con lo sviluppo della siderurgia, dell'industria pesante e la diffusione degli stabilimenti ed insediamenti industriali, con macchine mosse automaticamente, il fenomeno infortunistico assume preoccupanti dimensioni con gravi e serie conseguenze sui lavoratori



Regio Decreto del 29 dicembre 1865

istituzione della prima “Commissione consultiva del lavoro e della previdenza sociale” con compiti della definizione dei contenuti della emananda legge sulla materia

Negli stessi anni la crescita della domanda di tutela da parte dei lavoratori organizzati è testimoniata, ad esempio, dall’inserimento della discussione sugli interventi a sostegno dei lavoratori “assolutamente inabili al lavoro” nell’ordine del giorno del primo “Congresso operaio nazionale”, convocato al Teatro Argentina di Roma nell’aprile del 1872. Le cronache dell’epoca raccontano, in verità, che il Congresso fu tumultuosamente interrotto, dopo soli due giorni dall’apertura, da una manifestazione di operai che protestava perché la composizione dell’assise vedeva presenti solo sei operai accanto a una nutrita schiera di senatori, deputati, professionisti e industriali. Ma la prematura conclusione dei lavori non intaccò l’interesse dell’opinione pubblica per la questione.

La necessità di una normativa specifica in materia infortunistica nasceva dall'impossibilità dei principi generali del diritto a fornire una efficace tutela dei lavoratori infortunati

Infatti...

Il codice civile del 1865

La teoria della responsabilità basata sulla colpa

Il contratto di lavoro, pur avendo acquisito enorme rilievo con l'avvento dell'industria e con l'affermazione delle organizzazioni sindacali, non aveva alcuna normativa a cui far capo se non quella di derivazione romanistica sulla locazione; non esisteva un vero e proprio diritto del lavoro e le regole erano quelle desunte dal codice civile.



E, tuttavia, il codice civile del 1865 dedica poca attenzione alla disciplina dei rapporti di lavoro


L'art.1153 sanciva la responsabilità oggettiva dei padroni e committenti per danni causati dai loro domestici o commessi nell'esercizio delle incombenze a cui erano stati destinati



La giurisprudenza affermò raramente la responsabilità oggettiva dell'imprenditore attribuendo molto spesso le cause dell'infortunio all'operaio o al caso fortuito.

il diritto romano prevede una fondamentale distinzione fra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale

Fino alla legge 80/1898 la
responsabilità del datore di
lavoro era valutata
diversamente in funzione
delle interpretazioni
giurisprudenziali che,
sostanzialmente, erano la
conseguenza di
opposti orientamenti



La teoria della responsabilità extracontrattuale

art. 1151 codice civile 1865 (principi derivanti dalla *Les Aquilia de damno iniuria*)

“qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno”

La giurisprudenza sulla base di questo canone riteneva che le imprese

“sono tenute a rispondere dei danni verso i loro dipendenti per sinistri incontrati nel disimpegno delle loro mansioni, solo in quanto ad esse imprese sia imputabile una colpa qualsiasi, cagione diretta o indiretta del sinistro”

Il datore di lavoro andava, quindi, assolto se il prestatore di lavoro non avesse fornito la prova della sua colpevolezza

La teoria della responsabilità contrattuale

riconduceva all'interno del contratto di lavoro
l'obbligo della sicurezza

e la responsabilità fondata sull'adempimento.

Una volta affermata l'esistenza di tale obbligazione, nel contratto di lavoro, da parte dell'imprenditore, la sua eventuale violazione costituiva inadempimento contrattuale. In base a questo principio l'onere della prova incombeva al datore di lavoro che doveva dimostrare la mancanza di responsabilità nell'infortunio.

**Entrambe le teorie
pervenivano al
medesimo risultato:**

**la responsabilità del
datore esisteva solo
quando l'infortunio gli
fosse attribuibile.**


Ci si muove a passi lenti e non coordinati

L'attenzione, comunque, rimane alta anche
nei confronti del lavoro minorile ai tempi
molto sfruttato da un sistema capitalistico
che in Italia era agli albori e, per questo,
senza regole

La “Commissione Consultiva del Lavoro e della previdenza sociale”, istituita con il R.D. del 29 dicembre 1865, non era ancora pervenuta, negli anni ‘90 dell’800, alla definizione dei contenuti della legge in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro

1891

Vengono poste le basi per l'affermazione del principio del rischio professionale



Relazione del ministro Cimirri al progetto di legge presentato al senato il 13 aprile 1891: *“L’organizzazione dell’industria moderna, mettendo innumerevoli masse di operai a contatto ed in lotta con le forze elementari della natura, genera quella lunga serie di ferimenti e di morti, che si vanno tutti i giorni producendo con fatale regolarità, ad onta della più oculata...L’istituto giuridico della responsabilità civile, o che si fondi sulla vecchia dottrina della colpa aquiliana o sulla nuovissima della colpa contrattuale, non può estendersi, senza snaturarsi, oltre i casi addebitabili per l’uno o per l’altro verso al committente.*”





*Restrungendo il problema degli infortuni sul lavoro nell'angusta cerchia della responsabilità civile, la soluzione diventa impossibile, ovvero assurda ed insufficiente. **Una soluzione equa, razionale, comprensiva, non si ottiene altrimenti che abbandonando le norme inflessibili del diritto privato, per far posto ai criteri dell'equità sociale, ch'è la giustizia applicata ad una sfera di relazioni più larghe e complesse**"*



Si affermò la convinzione che il pericolo è radicato nell'attività lavorativa industriale e l'imprenditore che introduce nella società questo maggior rischio deve anche sopportarne, secondo il comune senso dell'equità, le conseguenze negative.

All'industria spetta di sopportare il costo degli incidenti come “rischio aggiuntivo delle operazioni economiche”.



Fu quindi necessario ricorrere ad una dottrina che escludesse, quanto più possibile, dalla controversia giuridica la problematica della ricerca della colpa fondando sul altri concetti l'obbligo di risarcimento

Il modello dell'assicurazione obbligatoria fu considerato quello più aderente a questa esigenza

È così che si delinea in maniera sempre più chiara il fondamentale principio del **rischio professionale**

Vengono posti i primi pilastri per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come concepite oggi

1886 Legge n. 3657

Dettava le norme per la protezione dei fanciulli in opifici, miniere e cave e imponeva all'imprenditore **l'obbligo di prendere e mantenere tutti i provvedimenti necessari per la maggiore sicurezza della vita o della salute introducendo il principio moderno della «massima sicurezza possibile».**



1898 Legge n. 80



introduce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel comparto industria, sancendo il concetto della responsabilità oggettiva del datore di lavoro, se pure limitata alla "riparazione del danno", comportante, quindi, il "ristoro economico" per il lavoratore che subiva l'infortunio.

Le strade si dividono

tutela assicurativa



tutela sicurezza luoghi di lavoro

Principali decreti in materia di prevenzione infortuni fra la fine dell'800 e l'inizio del '900

- RD 230/1899: Approvazione del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie alle quali si applica la legge 17 maggio 1898 n. 80 (limitato alle industrie con un certo numero limite di addetti. Prevedeva sanzioni per i datori di lavoro inadempienti)
- RD 231/1899: Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave
- RD 233/1899: Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle industrie che trattano materie esplosive
- RD 27205/1900: Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle imprese di costruzione.

Regio Decreto 1904, n. 51 - *Testo Unico per gli infortuni degli operai sul lavoro*

impone un obbligo di carattere generale per **alcuni datori di lavoro** di adottare le misure prescritte da leggi e regolamenti per la prevenzione degli infortuni e la protezione della vita e della integrità personale degli operai.

In particolare l'esonero dalla responsabilità del datore di lavoro viene limitata dall'art. 3 che prevedeva esplicitamente che questi adottasse tutte le misure prescritte da leggi e regolamenti che fossero utili a prevenire gli infortuni ed a proteggere l'integrità fisica dei lavoratori.

In questa prima fase, oggetto di attenzione è più il ristoro del danno provocato dagli infortuni che la prevenzione degli stessi

1927

R. D. 14 aprile n. 530

Regolamento Generale dell'Igiene sul Lavoro

introduce, per la prima volta, una legislazione organica in materia di igiene sul lavoro formando, così, il primo vero e proprio nucleo di diritto prevenzionistico

Il provvedimento

1. estende la tutela a tutte le principali categorie (industria, agricoltura e commercio)
2. regola la costruzione e la manutenzione dei locali di lavoro
3. fissa l'obbligatorietà di alcuni requisiti di natura ambientale
4. istituisce la figura del medico di fabbrica
5. istituisce le visite preventive e periodiche per gli addetti alle lavorazioni a rischio


Il provvedimento detta anche le norme di prevenzione e protezione contro la diffusione delle polveri, al fine di limitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro ed al contempo assicurare maggior protezione agli operai, anche mediante l'utilizzo di dispositivi individuali

Erano sufficientemente note in quegli anni le conseguenze dell'esposizione a polveri e fibre, in particolare a silice e ad amianto

Bender e Martiny e *The British Asbestos Company Limited* contro i "Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura",
Tribunale di Torino
(proc. n. 1197/1906)

nelle vicinanze di Balangero apriva i battenti,
la manifattura Bender e Martiny per la
produzione di articoli in amianto e gomma
(inizio '900)

la lavorazione dell'amianto non desta
preoccupazione fino a quando, nel 1906, un
settimanale locale osserva, scorrendo le
statistiche dei decessi del paese, che i morti
aventi come causa "tisi anemica" e
"gastroenteriti" sono principalmente operai
dello stabilimento



L'Avv. Carlo Pich e il gerente Arturo Mariani, redattori de *"Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura"*, edito a Ciriè, in una serie di articoli, avevano affermato che quella dell'amianto è *"fra le industrie pericolose [...] le particelle [...] vengono a ledere le vie degli apparati respiratori, [...] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità"*



la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 334 del 28.05.1907 confermò la decisione del Tribunale di rigettare il ricorso di Asbestos British Company fornitore di Bender e Martiny, adducendo la seguente motivazione

“la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane e mucose dell'apparato respiratorio”

Contemporaneamente a livello internazionale

✚ 1919 viene fondato l'ILO – nell'atto costitutivo viene stabilita per la prima volta la connessione fra pace e giustizia sociale *“universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice”*

✚ vengono diramate dall'ILO (1929)

- la raccomandazione 31, per la prevenzione degli infortuni
- la raccomandazione n. 32, per la sicurezza delle macchine industriali mosse da forza meccanica

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni** sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
.... omissis....

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
..... omissis.....

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila;
.... omissis....

“Codice Penale”

Art. 43: Elemento psicologico del reato

Dolo

Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente provveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione

Colpa

Il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se provveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

1930

Codice Penale (cd Codice Rocco)

Art. 437

sanzaiona chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro ovvero li rimuova o danneggi.

(applicato in via eccezionale solo nel caso in cui si ravvisi il dolo)

Art. 451

sanzaiona l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Art. 2087

sancisce espressamente l'obbligo per l'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

Art.1176


Nell'adempimento dell'obbligo inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Secondo il Codice Civile il datore di lavoro non è l'unico destinatario di obblighi

Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.



1 gennaio 1948 entra in vigore La Costituzione della Repubblica Italiana




- Art. 1:** L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
- Art. 32** comma 1: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
- Art. 35** comma 1: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Art. 41:** L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- Art. 27:** la responsabilità penale è personale
- Art. 112:** Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Il principio di tutela del lavoro, in tutte le sue forme e manifestazioni, confrontato con il generale compito di tutela della salute dell'individuo e con il principio di contemperamento dell'iniziativa privata con le esigenze della libertà, sicurezza e dignità dell'individuo, rappresenta il punto di partenza di un sistema in cui la tutela della salute del lavoratore, intesa come tutela della personalità fisica, morale e psichica, costituisce un onere della collettività stessa nella dimensione più ampia, quale si esprime nella Repubblica. Il problema della sicurezza delle condizioni di lavoro travalica, dunque, i limiti del particolare e dell'individuale e viene trasferito nel campo dei rapporti sociali, ove l'aspirazione alla tutela della salute è propria di tutta la collettività.


Giovanni Tartaglia Polcini - LA RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO

http://portale.iims.it/flex/files/D.f555d71b9a30eb3c7bfa/Polcini_responsabilita_sicurezza_sul_lavoro.pdf

Il dopoguerra L'Italia che cambia



Serie storica degli infortuni denunciati a INAIL



DPR 547/55

1948 Costituzione


Art. 35 comma 1: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

1955 - 1956

vengono promulgate le norme di riferimento che permettono l'applicazione sistematica dei dettami stabiliti dagli articoli del codice civile ed il rispetto dei principi costituzionali

D.P.R. 547/55: stabilisce le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale

D.P.R. 303/56: prescrive le norme generali per l'igiene del lavoro



Oltre queste norme di carattere generale, furono emanati

- ✚ il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- ✚ il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nel sottosuolo
- ✚ il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321, per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa
- ✚ il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 322 per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione
- ✚ il D.P.R. 20 marzo 1956 n. 323, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici.

Al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell'individuazione dei fattori di pericolo, sia nella scelta delle misure di prevenzione necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, anche se non specificamente previste da norme di prevenzione o da altre prescrizioni di organi competenti. Il precetto amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro, in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate, ma da principi che devono essere continuamente aggiornati, tenendo conto dei tre criteri scaturiti dall'art.2087:

- la particolarità del lavoro
- l'esperienza
- la tecnica.

Sistema reattivo

Il sistema giuridico prevenzionistico delineatosi negli anni 50 ha come elemento essenziale la predisposizione di un vasto settore di norme sanzionatorie volte ad approntare la reazione dell'ordinamento rispetto alla violazione degli interessi di rilevanza costituzionale sottesi alla materia.

La scelta del legislatore è stata nel senso di qualificare la suddetta reazione in senso penalistico

25 marzo 1957 viene firmato il TRATTATO di ROMA
nasce la Comunità Economica Europea

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 100



Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.

... omissis...

ARTICOLO 118

Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

— l'occupazione,

— il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,

— la formazione e il perfezionamento professionale,

— la sicurezza sociale,

— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,

— l'igiene del lavoro,

— il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

Gli anni 70

Gli anni 70 sono caratterizzati da una maggiore consapevolezza sulla prevenzione degli infortuni e la protezione della salute dei lavoratori nel mondo del lavoro sia da parte del Sindacato sia da parte dei lavoratori.

Con l'adozione dello **Statuto dei lavoratori (Legge 300/70)** e l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di alcuni standard internazionali vengono assunti come valori da tenere in considerazione i temi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli anni 70

Inoltre, con l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori vengono gettate le basi per la rappresentanza dei lavoratori (RLS):

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica



La riforma sanitaria nazionale del 1978 (Legge 833/78)

Vengono istituite, in ambito regionale, le Unità Socio - Sanitarie Locali

>>>Trasferimento alle Regioni di alcune competenze dello Stato, in particolare

- la vigilanza dell'applicazione delle norme di sicurezza nelle imprese (SPreSAL)
- la definizione di buone norme tecniche di lavoro

Alle ASL è così riservato il compito di fornire alle aziende informazioni e chiarimenti in materia antinfortunistica, che, in precedenza, era curata da enti nazionali (*ENPI- Ente Nazionale per la Previdenza degli Infortuni, AN.C- Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione, ...*)



Anni '80


la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro

In Italia si instaura un sistema legislativo di duplice origine
Comunitario e Interno (nazionale e regionale)

Si fa la scelta, in via generale, recependo le direttive comunitarie di NON abrogare la normativa esistente

Fonti derivate

Gli atti prodotti dalle istituzioni comunitarie nell'ambito di quelle materie e di quelle competenze espressamente conferite dagli Stati membri alla Comunità con i Trattati Istitutivi e secondo le procedure indicate



carattere normativo
vincolante

- **REGOLAMENTI**
- **DIRETTIVE**
- **DECISIONI**

carattere normativo
non vincolante

- **RACCOMANDAZIONI**
- **PARERI**

1994

Il 19 settembre 1994 viene emanato il D.Lgs. 626 in recepimento delle direttive

CEE n. 391 del 1989 (c.d. direttiva generale)

CEE (di essa applicative)

n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro

n. 655 del 1989 in materia di attrezzature di lavoro

n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali

n.269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi

n.270 del 1990 in materia di videoterminali

n. 679 del 1990 in materia di agenti biologici

n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni

Il Sistema Proattivo:

la norma come sistema di gestione

La “rivoluzione copernicana” introdotta dal decreto legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni che fa “ruotare” la tutela del lavoratore attorno ai concetti di

👉 Valutazione del rischio lavorativo


👉 Prevenzione

👉 Protezione

e vede protagonisti ...

Il datore di lavoro

È dovere del datore di lavoro effettuare l'analisi dei rischi lavorativi, avvalendosi, se previsto, dal *servizio di prevenzione e protezione*, ed attuare tutte le misure preventive e protettive adeguate ai rischi lavorativi dell'attività che svolge



È dovere del datore di lavoro

INFORMARE e FORMARE

i suoi dipendenti

sui rischi specifici aziendali

Il datore di lavoro **DEVE vegliare** sui corretti
comportamenti dei suoi dipendenti

Il lavoratore

Deve RISPETTARE

nello svolgimento delle sue mansioni le norme di buona tecnica e le misure di prevenzione.

È suo **OBBLIGO** indossare i dispositivi individuali di protezione (DPI) messi a disposizione dal datore di lavoro.

Partecipa, attraverso l'RLS, alla gestione della sicurezza in azienda



Il D. Lgs. 626/1994, quindi, abbandona il modello, basato sull'imposizione che il datore di lavoro è l'unico soggetto, titolare di una serie di obblighi e di doveri, per accogliere quello incentrato sul concetto di "sicurezza partecipata", in cui viene riconosciuto ai lavoratori, oltre il diritto ad essere informati sui mezzi per fronteggiare i rischi sul lavoro, anche quello di ricevere una adeguata formazione in materia di salute e sicurezza.

Il nuovo modello si fonda sulla partecipazione dei lavoratori, considerati come "protagonisti attivi e responsabili, chiamati a cooperare con il management aziendale per la realizzazione degli obiettivi della prevenzione"

30 aprile 2008

GU n.101 del 30 aprile 2008

è pubblicato il Decreto Legislativo 81/2008

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il decreto riordina le numerose disposizioni emanate negli ultimi 60 anni e introduce alcune novità fra cui

- L'estensione delle norme sulla sicurezza a
 - tutti i settori di attività pubblici e privati
 - tutte le tipologie di rischio
 - tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi
- La rivisitazione delle attività di vigilanza
- Il finanziamento delle attività di promozione della cultura della sicurezza e delle azioni di prevenzione
- La revisione del sistema delle sanzioni
- Il rafforzamento delle funzioni dei RLS

A questo punto lascio la parola al Dott. Acquafresca

e

Vi ringrazio per l'attenzione